

Principio di diritto n. 13/2021

OGGETTO: OGGETTO: Importazione - Detrazione IVA assolta in dogana

Solo l'effettivo destinatario della merce importata - impiegata nell'esercizio della propria attività - può detrarre l'IVA assolta in dogana, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti, di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto, secondo cui *«Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo»*.

Ai fini degli obblighi di registrazione e dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, le bollette doganali sono, dunque, soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto, con la conseguenza che, per le medesime, valgono i chiarimenti resi con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, laddove è stato detto che il *dies a quo* da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione coincide con il momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione disposta dalla norma, *i)* sostanziale (avvenuta esigibilità dell'imposta), *ii)* formale (possesso di una

valida fattura e/o di una bolletta doganale).In sostanza, il diritto alla detrazione può essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo - ai sensi del citato articolo 25 - in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)